

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

(Approvato in Collegio docenti nella seduta del 25.10.2023)

Art. 1 - Finalità e criteri generali

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei docenti e dai Consigli di classe, interclasse, intersezione nel rispetto di quanto disposto dal T.U. D.L. n.297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

Art. 2 - Tipologia di uscite didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione

1. Si individuano le seguenti tipologie di uscite didattiche:
   - **a)** uscita didattica della durata di mezza giornata (entro l'orario di lezione), comprese le uscite sul territorio comunale;
   - **b)** visita guidata della durata di una sola giornata presso località di interesse storico – artistico, musei, mostre, monumenti, gallerie, parchi naturali, ecc.,
   - **c)** viaggio di istruzione della durata di più giorni (prevede almeno un pernottamento fuori sede),
   - **d)** viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate connesse ad attività sportive o progetti specifici, per gruppi di alunni.

Art.3 - Programmazione delle iniziative

1. Le uscite didattiche di ogni tipo devono essere programmate dai docenti che intendono effettuarle in accordo con il Responsabile preposto per le uscite didattiche.
2. I Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe dovranno far pervenire al Responsabile, entro la fine del mese di ottobre il piano delle uscite didattiche, specificando:
   - programmazione educativo - didattica dell'uscita didattica o viaggio;
   - obiettivi didattici dell'iniziativa;
   - periodo di svolgimento (indicando anche i possibili giorni della settimana), meta, percorso;
   - numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori effettivi e supplenti;
   - mezzo di trasporto che si intende usare;
   - orario di partenza e presunto orario di arrivo;
   - docente responsabile dell'organizzazione.
3. La programmazione delle iniziative deve essere effettuata tenendo conto dei criteri specificati agli articoli seguenti.

Art.4 - Destinazione e durata del percorso

1. Gli itinerari, adeguati all'età degli alunni, non dovranno risultare particolarmente faticosi riguardo al chilometraggio totale, onde evitare una permanenza



eccessivamente lunga degli alunni nei mezzi di trasporto.

2. Le mete proposte dovranno essere coerenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con la programmazione della classe;
3. Il numero massimo di uscite/visite guidate/viaggi d'istruzione fuori del territorio comunale è concordato annualmente per ogni classe/sezione nell'arco dell'intero anno scolastico, anche in considerazione della partecipazione a eventi o manifestazioni collegati a particolari progetti ed entro i limiti del chilometraggio consentito.

4. Il numero dei giorni di durata è stabilito in:
   a) uno per le sezioni di scuola dell'infanzia, le classi della scuola primaria e le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado;
   b) fino ad un massimo di tre/cinque, in funzione della meta e delle attività programmate, per le classi terze della scuola secondaria di I grado, fermo restando il parere positivo del Consiglio di classe coinvolto e la disponibilità di docenti accompagnatori.

5. Per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria viene fissato al 20 maggio dell'anno scolastico in corso il termine per effettuare le uscite didattiche e i viaggi di istruzione; la Scuola Secondaria osserva i termini fissati dalla normativa vigente.

Art. 5 - Oneri e costi

1. I costi di uscite, visite e viaggi graveranno necessariamente sulle famiglie; i docenti proponenti cureranno che tali costi non risultino eccessivamente onerosi.
2. Al riguardo, per le classi di ciascun ordine di scuola si programmerà un numero equo di iniziative e si procederà a fissare il tetto di spesa annuale massimo proponibile alle famiglie.
3. É auspicabile la partecipazione di tutta la classe all'iniziativa; in ogni caso è necessaria l'adesione dei 2\3 degli alunni.
4. La scuola interverrà nel caso in cui i motivi di non adesione fossero di natura economica.
5. Il piano delle iniziative di ciascuna classe dovrà essere illustrato ai rappresentanti dei genitori nelle riunioni dei Consigli di intersezione, interclasse, classe. Per ogni iniziativa sarà richiesta una adesione/autorizzazione vincolante per la partecipazione alla stessa e contestualmente, un acconto pari al 50% del costo totale preventivato. Ogni quota dovrà essere versata mediante PAGO IN RETE.
6. In caso di mancata partecipazione (per documentati motivi) per gli alunni assenti potranno essere restituiti esclusivamente i costi non sostenuti. Si ricorda che, in caso di malattia è prevista la copertura assicurativa.
7. Gli alunni che non sono in regola con il pagamento della quota assicurativa non parteciperanno alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione.

Art. 6 - Accompagnatori

1. Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i docenti di classe. Il numero di

accompagnatori dovrà essere di uno ogni 15 alunni per la scuola primaria e secondaria di primo grado e uno ogni 8/10 alunni per la scuola dell'infanzia. È possibile, per quanto attiene la scuola secondaria di I grado e nel solo caso di uscite all'interno dell'orario scolastico che prevedano unicamente brevi tragitti a piedi, un rapporto di n.1 accompagnatore per classe. Si evidenzia che questa condizione dovrà essere esplicitata con dichiarazione di responsabilità autocertificata.

2. I docenti che hanno dato la propria disponibilità alla partecipazione all'uscita, visita guidata o al viaggio d'istruzione, come docente accompagnatore, non potranno dichiarare la propria successiva indisponibilità, se non in caso di gravi e comprovati motivi.
3. La partecipazione dei genitori degli alunni non è consentita per motivi di ordine didattico e per la mancanza di copertura assicurativa.
4. Per la scuola secondaria il numero dei docenti accompagnatori supplenti ipotizzati per le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione deve essere sempre corrispondente alla metà del numero degli accompagnatori effettivi (con arrotondamento per eccesso). Qualora dopo l'approvazione si verifichino cambi di docenti, il coordinatore dell'iniziativa provvederà con urgenza ad aggiornare l'elenco degli accompagnatori con comunicazione scritta alla segreteria.
5. Per ogni alunno con certificazione di disabilità deve essere garantita la presenza di un accompagnatore. Tale presenza è subordinata alla gravità della disabilità, valutata dai docenti ed approvata nel piano delle uscite didattiche.
6. Per i docenti accompagnatori non sono previsti indennità di missione, né recupero delle ore prestate in più rispetto all'orario di servizio.

Art.7 - Procedure per l'effettuazione di viaggi di istruzione, uscite didattiche connessi con le attività sportive o con particolari progetti.

1. Dopo l'approvazione di ciascun Consiglio di Classe, il docente Responsabile, almeno 15 gg. prima della data fissata per l'evento, farà pervenire all'ufficio di segreteria il modulo di richiesta di autorizzazione all'effettuazione dell'uscita completo di:
   - obiettivi didattici dell'iniziativa;
   - elenco degli alunni partecipanti distinti per classe;
   - elenco degli accompagnatori con dichiarazione di assunzione di responsabilità predisposta dalla Dirigenza;
   - dichiarazioni di consenso dei genitori che saranno, poi, acquisite e conservate a cura dell'insegnante referente della classe.
2. Nel caso in cui per l'iniziativa siano previste spese di trasporto, il docente Responsabile farà richiesta di prenotazione all'Ufficio di Segreteria con congruo preavviso (già nelle schede da presentare entro Ottobre).
3. Dopo la presentazione della richiesta all'ufficio di segreteria, il docente Responsabile curerà che le procedure per la realizzazione dell'iniziativa proseguano regolarmente, e che non si verifichino situazioni che pregiudichino l'iniziativa stessa. In caso di problemi o complicanze i docenti proponenti provvederanno ad avvertire al più presto la direzione.
4. Eventuali deroghe alla tempistica delle procedure su indicate saranno concesse solo in casi eccezionali e con l'approvazione preventiva dell'Ufficio di Presidenza. Onde

evitare disservizi (in considerazione di possibili improvvise assenze), ciascun docente che assume l'iniziativa individua, oltre ad un collega (o collaboratore scolastico) accompagnatore anche un possibile sostituto, da "utilizzare" nel caso in cui si verifichi che il primo accompagnatore individuato non sia in grado di prestare il servizio richiesto;

5. Gli alunni sprovvisti di autorizzazione non parteciperanno all'uscita, visita o viaggio e saranno inseriti in altra classe per il periodo necessario. Gli alunni che non hanno aderito sono tenuti a frequentare e nelle ore di assenza del docente curriculare accompagnatore saranno inseriti in classi parallele o altra classe e dovranno giustificare l'eventuale assenza da scuola.

Art.8 Disposizioni comuni

1. Il Consiglio di Istituto, in base alle disponibilità finanziarie verificate di anno in anno, stabilirà la partecipazione della scuola alle spese degli alunni in stato di necessità.
2. Uscite, visite e viaggi di Istruzione saranno autorizzati dal Consiglio di Istituto o dalla Giunta Esecutiva, su delega di quest'ultimo.
3. Uscite, visite e viaggi saranno autorizzate dal Dirigente scolastico.
4. Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, personale A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, personale o cumulativa. Chi non avesse aderito alla polizza d'Istituto, dovrà presentare la polizza personale o relativa autodichiarazione.
5. I contributi degli alunni dovranno essere introitati al bilancio dell'Istituto.
6. Tutti i viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche avranno come sede di partenza e di arrivo, ai fini della durata, il plesso scolastico di appartenenza o, in caso di utilizzo di altri mezzi di trasporto, la stazione di partenza/arrivo.
7. Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.